

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 72/2012

DEL 16/01/2012

Oggetto: **L.R. 3/2006, art. 11. Fondo di solidarietà regionale della pesca - Eventi meteo-marini anno 2008. Rigetto ricorso gerarchico della ditta Pusole Livio (c.f.: PSLLV159R06I752E).**

## Il Direttore Generale

- VISTA** la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13, recante "Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS, Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna";
- VISTA** la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, titolata "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";
- VISTO** lo Statuto dell'Agenzia, approvato in via definitiva con Delibera della Giunta Regionale n. 45/31 del 21/12/2010;
- VISTA** la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14, riguardante "Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali";
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione n. 86 del 29/07/2010 di nomina del Direttore Generale dell'Agenzia ARGEA Sardegna;
- VISTA** la L.R. 3/2006, recante "Disposizioni in materia di pesca", e in particolare l'art. 11, avente ad oggetto "Fondo di Solidarietà regionale della pesca";
- PREMESSO** che il 14/05/2009 il Sig. Pusole Livio ha presentato domanda di accesso agli indennizzi in oggetto in relazione agli eventi meteo-marini del periodo ottobre-novembre 2008;
- PREMESSO** che, con dichiarazione allegata all'istanza di indennizzo, il Sig. Salvatore Fara, Presidente della Cooperativa Pescatori Stella Maris s.r.l., ha attestato che il Sig. Pusole era socio della suddetta cooperativa negli anni 2006-2007-2008;

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 72/2012

DEL 16/01/2012

**PREMESSO** che, con nota n. 4057 del 10/09/2009, l'Ufficio istruttore ha richiesto al Servizio Pesca dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura un parere in ordine alla possibilità di accesso agli indennizzi in oggetto per i soci delle cooperative;

**PREMESSO** che, secondo il parere del Servizio Pesca, reso con nota n. 4693 del 10/03/2010, non possono "essere riconosciuti indennizzi a soggetti che non abbiano la qualità di operatore economico (imprenditore o lavoratore autonomo)";

**PREMESSO** che, con nota dell'Area di Coordinamento Attività Ispettive n. 2011 del 27/04/2010, è stato comunicato al Pusole il rigetto dell'istanza di indennizzo con la motivazione che il richiedente non rientra fra le categorie aventi diritto ai sensi della normativa di riferimento e dell'interpretazione del Servizio Pesca;

**PREMESSO** che il suddetto provvedimento è stato impugnato il 24/05/2010 con un ricorso gerarchico nel quale si rappresenta che la motobarca oggetto della richiesta di indennizzo, affondata a causa dell'evento alluvionale, era stata conferita in godimento alla Cooperativa da parte del proprietario Sig. Pusole Livio. Si argomenta, inoltre, che lo stesso Pusole, in quanto "socio lavoratore dipendente" della Cooperativa Stella Maris, riveste anche la qualifica di imprenditore ai sensi dell'art. 2082 c.c. poiché "**svolge un'attività economica (esercizio dell'attività di pesca con mezzi propri, la motonave Elisa) professionale (in quanto l'attività di pesca riveste i caratteri della abitualità) e organizzata (in quanto sullo stesso Pusole ricade il rischio di impresa nello specifico determinato dall'evento alluvione che ha comportato la perdita dei fattori produttivi, capitali e lavoro)**";

**PREMESSO** che, con comunicazione pervenuta il 02/11/2011, il legale rappresentante della Cooperativa ha ratificato la richiesta di risarcimento dei danni presentata il 14/05/2009 dal Sig. Pusole e ha chiesto che il risarcimento venga erogato alla Cooperativa medesima;

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 72/2012

DEL 16/01/2012

- VISTO** l'art. 11 della L.R. 3/2006, ai sensi del quale *“E' istituito il fondo di solidarietà regionale della pesca le cui risorse sono destinate alla concessione (omissis), in caso di calamità naturali o di avversità meteo-marine (omissis), i cui effetti abbiano inciso sulle strutture o abbiano compromesso i bilanci economici delle **imprese e delle cooperative di pesca** (omissis) di contributi a copertura del danno, **a favore di pescatori singoli o associati**, che abbiano subito gravi danni ...”;*
- VISTO** l'art. 2 del Decreto Assessoriale n. 3190/DecA/109 del 19/12/2008, il quale dispone che *“Compito del Fondo di Solidarietà Regionale della Pesca è la concessione, **a favore degli imprenditori ittici singoli o associati** di aiuti finalizzati alla ripresa economica e produttiva per far fronte ai danni alla produzione e alle strutture produttive nel settore della pesca e dell'acquacoltura causati da calamità naturali, avversità meteorologiche e meteo-marine (...);”;*
- VISTO** l'art. 1 dell'allegato alla Delibera della Giunta Regionale n. 13/21 del 24/03/2009 (recante *“Direttive per il riconoscimento dell'indennizzo dei danni provocati dagli eventi meteo-marini del 22 ottobre 2008, del 4 novembre 2008 e del periodo 26-30 novembre 2008”*), ai sensi del quale *“Hanno diritto agli indennizzi le **imprese ittiche e quelle operanti nel settore dell'acquacoltura in forma individuale o collettiva (singole o associate)** .....”;*
- VISTO** l'art. 1 dell'allegato al Decreto Assessoriale n. 2070/DecA/85 dell'11/08/2009, recante *“Criteri e modalità per l'attuazione e la gestione del Fondo di solidarietà Regionale della Pesca”, ai sensi del quale “Sono concessi indennizzi a valere sul Fondo di Solidarietà regionale della pesca a favore di **imprenditori ittici, pescatori professionali, imprenditori operanti nel settore dell'acquacoltura (omissis) esercenti l'attività in forma***

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 72/2012

DEL 16/01/2012

*individuale, collettiva o associata che abbiano subito danni materiali causati da calamità naturali .....*”;

**VISTO** il parere del Servizio Pesca dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, per il quale *“il riferimento della Legge Regionale n. 3/2006 alle imprese, alle cooperative, ai pescatori singoli o associati (in quanto **“titolari di Partita IVA**) e ai bilanci e alle strutture delle aziende esclude che possano essere riconosciuti indennizzati a soggetti che non abbiano la qualità di operatore economico (imprenditore o lavoratore autonomo)”*;

**PRESO ATTO** delle informazioni acquisite tramite l'Ufficio Circondariale Marittimo di Arbatax, dalle quali risulta che alla data dell'evento meteo-marino il motopeschereccio *“Elisa”* era iscritto nel Registro Navi Minori e Galleggianti di Arbatax a nome dell'armatore *“Cooperativa Pescatori Stella Maris s.r.l.”*;

**RITENUTE** per quanto sopra non congrue le motivazioni addotte nel ricorso dal Sig. Pusole;

**RITENUTO** che, ai sensi della sopra citata normativa di riferimento, in capo alla Cooperativa Pescatori Stella Maris s.r.l. si configuri la qualifica di *“operatore economico”*, cioè di imprenditore titolare di Partita IVA;

**VISTA** la nota prot. ARGEA n. 11664 del 02/11/2011, con la quale il legale rappresentante della suddetta Cooperativa ratifica la richiesta di risarcimento danni presentata dal Sig. Pusole e chiede che tale risarcimento venga erogato all'armatore *“Cooperativa Pescatori Stella Maris”*;

**VISTO** il parere dell'Area di Coordinamento Affari Legali, Amministrativi e Personale, pervenuto con nota prot. n. 12061 del 11/11/2011;

**Tutto ciò premesso e considerato**

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 72/2012

DEL 16/01/2012

## DETERMINA

- ART.1** di rigettare il ricorso gerarchico presentato dalla ditta Pusole Livio (c.f.: PSSLVI59R06I752E) in quanto inammissibile per carenza di legittimazione in capo al Ricorrente;
- ART. 2** di riammettere ad istruttoria l'istanza di risarcimento dei danni relativi all'affondamento del motopeschereccio "Elisa", con eventuale liquidazione del danno accertato in favore della Cooperativa Pescatori Stella Maris s.r.l.
- ART. 3** di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Territoriale dell'Ogliastra affinché la notifichi alla Ditta interessata, che può proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica medesima;
- ART. 4** di far pubblicare la presente Determinazione nell'Albo delle Pubblicazioni presso il Servizio Territoriale competente, nonché nella rete telematica interna e nel sito [www.sardegnaagricoltura.it](http://www.sardegnaagricoltura.it).

**Il Direttore Generale**

Marcello Giovanni Onorato